



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

IMU 2026

Le “Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (*legge di bilancio 2020*)” possono essere consultate e scaricate dalle pagine dedicate all’IMU sul sito istituzionale del comune di Ribera.

ATTENZIONE:

Le aliquote IMU 2026 **sono le stesse in vigore nel 2025**, quindi:

- **se NON sono intervenute variazioni** nel possesso degli immobili rispetto al 2025, l’IMU dovuta per il 2026 è uguale all’IMU dovuta nel 2025

Si ricorda che l’IMU è un tributo in AUTOLIQUIDAZIONE.

Pertanto, gli Uffici Tributi non effettuano conteggi, dovendo il contribuente provvedere autonomamente o con ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale, sulla base della propria condizione possessoria.

SCADENZE IMU 2026

L’IMU può essere pagata in una rata unica o in 2 rate:

- **in RATA UNICA: entro il 16 giugno 2026 oppure**
- **in 2 RATE: ACCONTO entro 16 giugno 2026 - SALDO entro 16 dicembre 2026**

CHI DEVE PAGARE

Chi possiede a titolo di:

- proprietà
- usufrutto
- diritto reale d’uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie
- concessione di immobili demaniali: il concessionario
- leasing (= locazione finanziaria): l’utente o locatario, che è tenuto a pagare l’IMU dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

i seguenti immobili:

- abitazione principale di tipo signorile (cat. A1), ville (cat. A8), palazzi storici e castelli (cat. A9), relative pertinenze (cat. C2, C6, C7) e immobili equiparati all’abitazione principale, purché accatastati in cat. A1, A8, A9, e relative pertinenze. Per l’elenco degli immobili equiparati ad abitazione principale si veda (Casi di esclusione)

- fabbricati rurali a uso strumentale 3. fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)
- terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD), dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004.
- aree fabbricabili
- altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

CASI D'ESENZIONE

- L'IMU NON è dovuta: per gli immobili posseduti da enti non commerciali (di cui alla lettera c), comma 1, art. 73 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto di cui all'art. 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222 eseguite con modalità "non commerciali", nel rispetto della normativa vigente. Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU/ENC). Se la dichiarazione IMU/ENC non viene presentata nei termini ordinari, non è possibile beneficiare dell'esenzione.
- per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD), dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004. Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU.
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso mai stati locati (c.d. beni merce). Nel bilancio di esercizio tali immobili devono essere allocati tra le "rimanenze di magazzino". Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU. Se la dichiarazione IMU non è presentata entro i termini ordinari, non è possibile beneficiare dell'esenzione.

CASI DI ESCLUSIONE

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale NON classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e per gli immobili ad essa equiparati.

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (senza n. 209/2022 Corte Costituzionale). Quindi ciò che rileva è la dimora abituale e la residenza anagrafica del solo possessore dell'immobile.

Gli IMMOBILI EQUIPARATI all'abitazione principale sono:

- unica abitazione (e relative pertinenze) posseduta da anziani o disabili che, in seguito a ricovero permanente, hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non sia locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare. È necessario presentare la dichiarazione IMU.-

- casa familiare (e relative pertinenze) assegnata al genitore affidatario dei figli con provvedimento del giudice, che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. In caso di separazione con assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi, in mancanza di affidamento dei figli, l'IMU è dovuta in base ai criteri ordinari che disciplinano l'imposta.

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

- unità immobiliari (e relative pertinenze) appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a soci assegnatari.

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, purché adibiti ad abitazione principale. È necessario presentare la dichiarazione IMU. Se la dichiarazione IMU non viene presentata entro i termini ordinari, decade il beneficio.

- unica abitazione (e relative pertinenze) posseduta da personale in servizio permanente appartenente alle FF.AA., alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/5/2000 n. 139, dal personale appartenente alle carriere prefettizie, a condizione che l'abitazione non sia data in affitto. Solo in questi casi non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'abitazione. È necessario presentare la dichiarazione IMU. Se la dichiarazione IMU non viene presentata entro i termini ordinari, decade il beneficio.

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna di queste categorie catastali.

ATTENZIONE: Non è possibile considerare "abitazione principale" ai fini IMU l'unica unità immobiliare posseduta, anche se acquisita a titolo di "prima casa" e destinata ad essere adibita ad abitazione di residenza, per il periodo durante il quale il contribuente possessore non vi abbia trasferito la residenza anagrafica e la dimora abituale (es. unica unità immobiliare posseduta sottoposta ad interventi edilizi che sino al termine del loro svolgimento non consentono di stabilirvi la residenza anagrafica e la dimora abituale).

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

Per determinare l'IMU bisogna:

CALCOLARE IL VALORE DELL'IMMOBILE AI FINI IMU (= base imponibile ai fini IMU)

Per i FABBRICATI

Il fabbricato è un'unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano, alla quale è attribuita una rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Se l'area non è accatastata insieme al fabbricato, è assoggettata ad autonoma imposizione.

Per i fabbricati, il valore ai fini IMU è ottenuto **aumentando del 5% la rendita catastale dell'immobile e moltiplicando il valore per il moltiplicatore** corrispondente alla categoria catastale del fabbricato, quindi:

$(\text{rendita catastale} \times 1,05) \times \text{moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale del fabbricato}$

I moltiplicatori per ciascuna categoria catastale sono i seguenti:

CATEGORIA

MOLTIPLICATORE

A1 - A2 - A3 - A4 - A5- A6 - A7- A8 - A9 - C2 - C6 - C7

160

A10 – D5	80
B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 – B7 – B8 – C3 – C4 – C5	140
C1	55
D1 – D2 – D3 – D4 – D6 – D7 – D8 – D9 – D10	65

Per le AREE FABBRICABILI

Il valore ai fini IMU è dato dal valore commerciale del terreno calcolato in base alla zona in cui si trova, all'indice di edificabilità e alla destinazione d'uso.

La base imponibile delle aree fabbricabili è determinata con riferimento al valore in comune commercio al 1 gennaio, salvo che non siano intervenute variazioni negli strumenti urbanistici, nel qual caso il valore è quello risultante alla data di approvazione degli strumenti urbanistici medesimi. Nel caso di fabbricato in corso di demolizione, di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 3 comma 1 lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia), il contribuente deve pagare l'IMU in base a:

- valore dell'area fabbricabile (non del fabbricato), dalla data di inizio fino al termine dei lavori;
- valore del fabbricato, dalla data di termine dei lavori o utilizzo del fabbricato se antecedente il termine dei lavori.

ATTENZIONE: in caso di area fabbricabile posseduta da comproprietari, la finzione giuridica che garantisce l'esenzione dal pagamento dell'imposta vale solamente per il soggetto passivo coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale o società agricola, che la conduce. Gli altri comproprietari devono versare l'imposta per area fabbricabile.

Per i TERRENI AGRICOLI (diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004).

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Il valore ai fini IMU è ottenuto **aumentando del 25% il reddito dominicale dell'immobile** e moltiplicando il valore ottenuto per **135**:

$$(\text{reddito dominicale} \times 1,25) \times 135$$

ATTENZIONE

l'IMU si paga in base alla quota di possesso e ai mesi dell'anno solare in cui si possiede l'immobile, quindi:

- se il contribuente possiede un immobile solo per una quota, sull'intero valore dell'immobile (base imponibile) deve calcolare solo la percentuale corrispondente alla sua quota di possesso.
- se un contribuente possiede l'immobile solo per alcuni mesi dell'anno deve: calcolare il valore dell'immobile (base imponibile) come sopra indicato-- dividere il valore per 12 (mesi)

- moltiplicare il valore ottenuto per i mesi di effettivo possesso dell'immobile nell'anno.

Se l'immobile è posseduto **per più della metà dei giorni del mese**, il mese è computato per intero. Se il mese ha un numero di giorni pari, e venditore e acquirente l'hanno posseduto per lo stesso numero di giorni, il giorno di trasferimento del possesso viene conteggiato in capo all'acquirente e l'imposta dovuta per lo stesso mese resta interamente a suo carico.

Il valore così ottenuto è la base imponibile su cui applicare l'aliquota specificata al successivo punto.

MOLTIPLICARE IL VALORE DELL'IMMOBILE PER L'ALIQUTA CORRISPONDENTE

Sul valore dell'immobile ai fini IMU (base imponibile), calcolato secondo le indicazioni riportate al precedente punto 1, deve poi essere calcolata l'aliquota corrispondente al tipo di immobile.

DESCRIZIONE		Aliquote IMU ‰
1	Abitazioni principali e loro pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A1,A8 e A9)	ESENTI
2	Abitazioni principali e loro pertinenze (limitatamente alle categorie catastali A1,A8 e A9)	6‰ con detrazione 200€
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;	1‰
4	Terreni agricoli non condotti direttamente	5,70‰
5	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" esclusi i rurali strumentali. Aliquota agevolata del 9,60‰, tranne D/5 e D/10, applicata subordinatamente alla richiesta dei soggetti interessati che devono possedere i seguenti requisiti: - L'immobile deve essere di proprietà di chi esercita l'attività (in caso di società il titolo di proprietà può appartenere anche ad un socio); - Il proprietario deve essere residente nel Comune di Ribera.	10,60‰ (di cui 7,60‰ per mille riservato allo stato)
6	Aree edificabili	10,60‰
7	Aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1 comma 754 della l. 160/2019 per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni. Aliquota agevolata del 9,60‰ per i soli immobili di Cat. C3 "laboratori per arti e mestieri" e Cat. C1 "negozi e botteghe" applicata subordinatamente alla richiesta dei soggetti interessati che devono possedere i seguenti requisiti: - L'immobile deve essere di proprietà di chi esercita l'attività (in caso di società il titolo di proprietà può appartenere anche ad un socio); -il proprietario deve essere residente nel Comune di Ribera.	10,60‰
8	Aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1 comma 754 della l. 160/2019 per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni;	10,60‰

L'abitazione principale è l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022). Quindi ciò che rileva è la dimora abituale e la residenza anagrafica del solo possessore dell'immobile.

ATTENZIONE: NON è possibile considerare "abitazione principale" ai fini IMU: l'unica unità immobiliare posseduta, anche se acquisita a titolo di "prima casa" e destinata ad essere adibita ad abitazione di residenza, per il periodo durante il quale il contribuente possessore non vi abbia

trasferito la residenza anagrafica e la dimora abituale (es. se si eseguono interventi edilizi e quindi non è possibile stabilirvi la residenza anagrafica e la dimora abituale fino al termine dei lavori).

Le pertinenze dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (es. cantine, garage e posti auto) nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali. Se un contribuente possiede due pertinenze accatastate nella stessa categoria (per es. 2 garage), una potrà essere considerata pertinenza dell'abitazione principale, mentre all'altra dovrà essere applicata l'aliquota dell'1,06%.

Precisazioni

Oltre a quanto descritto, sono naturalmente in vigore tutte le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge, alla quale si rimanda.

- Per i fabbricati di interesse storico e artistico, i fabbricati inagibili e inabitabili, le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado (L. 160/2019, art. 1, comma 747) l'imposta è determinata calcolando la riduzione del 50% della base imponibile e successivamente applicando l'aliquota indicata in tabella.

- Alle pertinenze si applica la stessa tassazione dell'immobile di cui sono pertinenza. • Le pertinenze dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (es. cantine, garage e posti auto) nella misura massima di 1 unità per ciascuna delle categorie catastali. Se un contribuente possiede 2 pertinenze accatastate nella stessa categoria (per es. 2 garage), una potrà essere considerata pertinenza dell'abitazione principale, mentre all'altra dovrà essere applicata l'aliquota per “Altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)”.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (solo cat. A1, A8 e A9) e RELATIVE PERTINENZE

Dal totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, immobili ad essa equiparati e relative pertinenze (valori dell'abitazione A1, A8 e A9 e delle pertinenze moltiplicati per 0,6%) si detraggono 200 Euro rapportati ai mesi di utilizzo e al numero di persone contribuenti che possiedono l'immobile e che vi risiedono.

CODICI TRIBUTO IMU:

3912 per l'abitazione principale e le relative pertinenze per fabbricati

3913 rurali ad uso strumentale.

3914 per i terreni

3916 per le aree fabbricabili

3918 per altri fabbricati

3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE

PAGAMENTO DELL'IMU 2026

Se si desidera pagare l'IMU 2026 in RATA UNICA, la scadenza è entro il 16 giugno 2026.

Se invece si preferisce pagare in 2 RATE:

- scadenza versamento ACCONTO: entro 16 giugno 2026

- scadenza versamento SALDO: entro 16 dicembre 2026.

È possibile pagare:

con Modello F24 presso –

- uffici postali

- banche

- tabaccherie convenzionate con Banca ITB. Per l'elenco delle tabaccherie convenzionate: www.tabaccai.it

L'F24 dev'essere presentato **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** nei seguenti casi:

- quando il soggetto che deve pagare l'IMU è **titolare di partita IVA**.

- quando **devono essere effettuate delle compensazioni**. La procedura on-line è obbligatoria sia nel caso che, per effetto delle compensazioni, il saldo finale dell'F24 sia pari a zero, sia nel caso in cui sia rimasto un importo da pagare.

Il modello F24 in versione cartacea è disponibile presso banche e uffici postali, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONI IMU

I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU (o, nei due casi di seguito specificati, la comunicazione) se si sono verificate variazioni importanti ai fini del calcolo dell'imposta di cui il Comune non può essere a conoscenza, o per espresse disposizioni normative.

I casi più frequenti in cui è richiesta la **DICHIARAZIONE** sono:

ABITAZIONE DATA IN USO GRATUITO A FIGLI/GENITORI

Per gli immobili in uso gratuito a FIGLI/GENITORI (parenti in linea retta entro il 1° grado), è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU dell'immobile. Perché la riduzione sia concessa devono valere le seguenti condizioni:

- l'immobile in uso gratuito a figli/genitori NON deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - l'immobile dato in uso gratuito a figli/genitori deve essere utilizzato come abitazione principale;
 - chi concede l'abitazione in uso gratuito (comodante) deve risiedere nello stesso Comune in cui si trova l'abitazione; • chi concede l'abitazione in uso gratuito (comodante) non deve possedere altre abitazioni in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), la quale non deve essere accatastata come A/1, A/8, A/9;
 - la concessione in uso gratuito (comodato) dev'essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate.
- Per la **riduzione della base imponibile** è necessario presentare la dichiarazione IMU.

FABBRICATI INAGIBILI, INABITABILI

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati non utilizzati che presentano un notevole grado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti e quelli che presentano un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione). Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, se di fatto non utilizzati, **la base imponibile è ridotta del 50%** limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano tali condizioni. La

dichiarazione di inagibilità o inabitabilità è rilasciata dal Comune sulla base del sopralluogo, le cui spese sono a carico del proprietario. Tale documentazione dev'essere allegata alla **dichiarazione IMU**. In alternativa il contribuente può allegare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445) con la quale dichiara di possedere la perizia che accerta l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. La dichiarazione dev'essere presentata anche se è cessata la causa di inagibilità o inabitabilità.

IMMOBILI PER I QUALI VALE IL DIRITTO A UN'ESENZIONE

- sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti da enti non commerciali (di cui alla lettera c), comma 1, art. 73 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986) destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto di cui all'art. 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222 eseguite con modalità "non commerciali", nel rispetto della normativa vigente. Ai fini dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 759, lettera g), Legge 160/2019 occorre utilizzare l'apposita dichiarazione telematica IMU/ENC. La dichiarazione IMU/ENC dev'essere presentata ogni anno. Se la dichiarazione IMU/ENC non viene presentata entro i termini ordinari, non è possibile beneficiare dell'esenzione.

- terreni (compresi gli incolti) e aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o IAP (imprenditore agricolo a titolo principale) iscritti nella previdenza agricola o da società agricole di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso mai stati affittati (beni merce). Tali immobili devono essere allocati tra le "Rimanenze di magazzino" nel bilancio di esercizio. Se non viene presentata la dichiarazione IMU entro i termini ordinari, decade il beneficio. Dev'essere dichiarato anche il venir meno del diritto all'esenzione.

AREE FABBRICABILI

La dichiarazione IMU dev'essere presentata nei seguenti casi:

- compravendita di area fabbricabile
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa
- area divenuta fabbricabile durante i lavori di demolizione, di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 3 comma 1 lettere c), d) e f) D.P.R. n. 380/2001

DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE PER EFFETTO DI LEGGE

La dichiarazione IMU dev'essere presentata nel caso di inizio o cessazione di tale diritto, per es. l'usufrutto legale dei genitori verso i minori.

ABITAZIONE POSSEDUTA (IN PROPRIETÀ O USUFRUTTO) DA SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di

assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU dovuta è ridotta al 50%. È necessario presentare la dichiarazione IMU sia in caso di inizio che di cessazione del diritto all'agevolazione.

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI (Decreto Ministero Infrastrutture 22/04/2008), adibiti ad abitazione principale.

Se non viene presentata la dichiarazione IMU entro i termini ordinari, **decade il beneficio.**

UNICA UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE appartenente alle **FORZE ARMATE** e alle **FORZE DI POLIZIA** ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del **CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO** purché non concessa in affitto. Se non viene presentata la dichiarazione IMU entro i termini ordinari, decade il beneficio.

QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione IMU dev'essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'IMU. La dichiarazione **ha effetto anche per gli anni successivi** fino a che rimane in vigore la situazione dichiarata, fatta eccezione per gli Enti di cui all'art. 1, comma 759, lettera g) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Enti pubblici o privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato) che hanno **l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU/ENC ogni anno**, anche se la situazione è rimasta invariata rispetto all'anno precedente.

PER INFORMAZIONI

Ufficio IMU, via Pier delle Vigne n.83 (primo piano) – 92016 Ribera (AG) – E mail **tributi@comunediribera.ag.it** - per appuntamento o informazioni tel. 0925 561200 – 0925 561201 – 0925 561202